

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 68-4541

ART. 1 comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208. "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana per l'avvalimento del personale della Croce Rossa".

A relazione dell'Assessore Saitta:

Considerato che l' art 1, comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha disposto che "Gli enti e le aziende del Servizio Sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di soprannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale";

considerato altresì che l' art 8 comma 2 del Dlgs n. 178/2012 recita "il personale della CRI ovvero dell' Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all' art. 7, comma 2-bis del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11 previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all' art 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell' Ente, che rimane elusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo;

visto che con DGR 34-3344 del 23 maggio 2016 ha approvato l'Accordo tra l'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e le OO.SS, al fine di procedere all' assunzione con procedure di mobilità, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI, di cui all'art. 1 comma 397 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come operatore tecnico per la funzione Numero Unico Europeo 116117 e per la funzione Numero Unico Europeo 112 ;

considerato altresì che, in applicazione alla DGR succitata, con D.D. n. 282 del 23 maggio 2016 e con D.D. n. 579 del 26 settembre 2016 sono stati indetti bandi di mobilità riservati al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI di cui all' art 1, comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 per la funzione Numero Unico Europeo 116117 e per la funzione Numero Unico Europeo 112 e che, con Determinazioni del Dirigente n. 499 del 29 luglio 2016 e n. 810 del 16 dicembre 2016, sono state approvate le graduatorie finali dei candidati risultati idonei inerente il bando di mobilità di cui al punto precedente;

considerato che in data 30 novembre 2016 presso il Ministero per gli Affari regionali con i rappresentanti dell' Ente strumentale alla CRI dei Ministeri vigilanti e della Conferenza delle Regioni si è tenuta una riunione per trattare il tema relativo all' applicazione dell' art 6 comma 7 del D.lgs n. 178, relativamente alle procedure finalizzate all'assunzione in mobilità da parte degli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana (CRI) con funzioni di autista soccorritore;

visto che per l'attuazione delle previsioni di legge sopradescritte, si è concordato che l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, provvederà ai fini del trasferimento delle risorse, alla

certificazione del trattamento economico spettante al personale interessato con l'esplicitazione per quanto riguarda il trattamento economico accessorio. Il personale così individuato sarà assunto dalle Regioni in base all'opzione espressa secondo diverse modalità procedurali individuate;

dato atto che, per quanto riguarda la Regione Piemonte, si è convenuto che le effettive assunzioni ed i relativi inquadramenti presso le proprie ASR dovranno avvenire a far data dal 01 luglio 2017, successivamente all'attivazione della procedura di avvilimento: in particolare, la Regione si impegna a sottoscrivere una convenzione con la CRI per l'avvilimento del personale da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale entro il primo trimestre 2017, tenendo conto dell'elenco ufficiale trasmesso dalla stessa CRI; successivamente si provvederà all'assunzione in mobilità del personale utilizzato in avvilimento con decorrenza 1/07/2017, con il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie, attraverso specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, sulla base del piano di riparto delle medesime risorse predisposto dalla CRI;

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione tra l'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e l'Ente strumentale della CRI per l'utilizzo in avvilimento del personale della CRI da parte delle Aziende Sanitarie regionali sino al 30/06/2017 secondo quanto previsto dall'allegato A) della presente deliberazione, e di provvedere all'assunzione dello stesso personale in mobilità utilizzato in avvilimento con decorrenza 1/07/2017;

visto il Decreto 2.4.2015 n. 70;

vista la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.;

vista la D.G.R. 26-1653 del 29.6.2015;

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124;

visto quanto stabilito dalla Commissione Consultiva ex art 75 Bis D.lgs 259/2003 nella seduta del 06/04/2016;

vista la D.G.R. 34-3344 del 23 maggio 2016;

vista la D.D. 282 del 23 maggio 2016;

vista la D.D. 579 del 26 settembre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all'unanimità, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17/10/2016".

delibera

-di approvare lo schema di convenzione tra l'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e l'Ente strumentale della Croce Rossa per l'avvilimento del personale della Croce Rossa secondo quanto stabilito dall'allegato A) del presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

-di demandare al Direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte la sottoscrizione della suddetta convenzione;

-di dare atto che si provvederà all'assunzione dello stesso personale in mobilità utilizzato in avvalimento presso le ASL della Regione Piemonte con decorrenza 1/07/2017;

-di dare atto che i costi derivanti dall'assunzione del personale in mobilità a far data dal 01/07/2017 saranno coperti dal contestuale trasferimento delle risorse finanziarie disposte con specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del piano di riparto delle medesime risorse predisposto dalla CRI.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE IN MOBILITA' IN OTTEMPERANZA AI DISPOSTI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 208/15

TRA

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, Struttura Organizzativa Decentrata del Piemonte e della Valle d'Aosta – CF 01906810583 – PIVA 01019341005 – in persona del Direttore Regionale ad interim dott. Fabio STRINATI, nato Roma il 04/02/1962 ed in ragione del provvedimento n° 45/2016 del 21/06/2016, dell'Amministratore dell'ESACRI e per gli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Struttura Organizzativa Decentrata Piemonte e Valle d'Aosta, sita in Torino (10154 TORINO) – Via Bologna 171

E

Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale – Direzione Regionale A14000 – CF 80087670016 - PIVA 02843860012 – nella persona del Direttore Regionale dott. Renato Alberto Mario BOTTI – nato a Caracas il 30 dicembre 1957 e per gli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della regione Piemonte sita in Torino (10122 TORINO) - C.so Regina Margherita, 153 bis.

Premesso che:

ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di “Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (di seguito denominata CRI)”, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è stato avviato il processo di privatizzazione a livello nazionale con la nascita della Associazione della Croce Rossa Italiana e l'avvio dei processi di mobilità del personale dipendente EPNE (oggi “Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana”), ad altre amministrazioni.

Il comma 397 lettera d) dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (la cosiddetta “legge di Stabilità 2016”), ha modificato l'art. 6 comma 7 del citato Decreto Legislativo n. 178/2012, disponendo che: “Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente, con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio Sanitario Nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2 comma 71 della legge 191/2009.

Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale riassorbimento del personale di CRI ovvero dell'Ente sopradetto”.

Il 30 maggio 2016 si è tenuta presso il Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport, su richiesta dell'Amministratore dell'Ente, una riunione tecnica alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti, e della Conferenza delle Regioni, nella quale si è trattato specificatamente del tema relativo all'applicazione dell'art. 6 c. 7 del Decreto Legislativo 178/2012 come modificato dal comma 397 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità), nel corso della quale è stato stabilito che i percorsi da intraprendere per le suddette mobilità possono essere esclusivamente tramite il portale della mobilità, o con accordi diretti tra l'Ente e le singole Regioni interessate al fine di definire il trasferimento delle risorse finanziarie agli Enti riceventi nelle more del piano di riparto del MEF alle Aziende;

Con comunicazione della Regione Piemonte del 21.09.2016 – protocollo 19285 – è stato richiesto l'utilizzo temporaneo del personale che sarà impiegato per le attività di formazione per le funzioni NUE116117 NUE112, in applicazione alla DGR 34-3344/2016, prima dell'ammissione in servizio a seguito di trasferimento per una durata di circa 50 ore suddivise in 20 ore teorico e 30 ore di pratica e tirocinio; con possibili ulteriori ore di formazione in caso di debito formativo al termine del corso;

Con nota 1839 del 26.9.2016 l'Ente CRI ha dato il proprio nulla osta all'impiego di tale personale per lo svolgimento dell'attività formativa che, come concordato, ha avuto luogo tra il 10 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016;

Vista la nota prot. n. 20189 del 4 ottobre 2016 la Direzione Regionale Sanità confermava la disponibilità da parte dell'Amministrazione all'assunzione del personale della CRI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 1 comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 a far data dal 1° gennaio 2017;

Tenuto conto che in data 30 novembre 2016 presso il Ministero per gli Affari regionali con i rappresentanti dell'Ente strumentale alla CRI dei Ministeri vigilanti e della Conferenza delle Regioni si è tenuta una riunione per trattare il tema relativo all'applicazione dell'art 6 comma 7 del D.lgs n. 178, nella quale si è convenuto che gli inquadramenti presso le ASL della Regione Piemonte dovranno avvenire a far data dal 01 luglio 2017. In particolare “nelle Regioni che s'impegnano a sottoscrivere una convenzione con la CRI per l'avvalimento del personale, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale entro il primo trimestre 2017, tenendo conto dell'elenco ufficiale trasmesso dalla stessa CRI, si provvederà all'assunzione in mobilità del personale utilizzato in avvalimento con decorrenza 1/07/2017 e contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del piano di riparto delle medesime risorse predisposto dalla CRI”.

Tutto ciò premesso, in capo all'istituto dell'avvalimento con il presente accordo si definisce l'impiego in avvalimento del personale CRI di cui all'allegato elenco ai fini della formazione, affiancamento e impegno per svolgere l'attività di operatore di Centrale Unica di risposta e operatore tecnico da parte del personale interessato presso le Aziende sanitarie della Regione Piemonte secondo le necessità.

Le parti convengono quanto segue:

ART 1

Il personale in possesso dei requisiti previsti di cui al comma 397 lettera d) dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (la cosiddetta "legge di Stabilità 2016"), sarà distaccato in avvalimento a far data **dal 1/1/2017 con modalità operative da concordarsi**, al fine dell'assunzione in mobilità, come previsto con nota prot. n. 20189/A del 4 ottobre 2016, per numero 98 unità entro e non oltre la data dell'1/07/2017;

ART 2

L'Ente strumentale alla Cri resta responsabile del trattamento economico e normativo del personale;

ART 3

Il personale di cui all'art 1 dipenderà funzionalmente dalle aziende sanitarie presso le quali verrà assegnato. Le Aziende sanitarie a cui il personale verrà assegnato, assumono le funzioni e le responsabilità di datore di lavoro ai sensi del D. lgs n, 81/2008;

ART 4

Le competenze fisse e i connessi oneri previdenziali ed assistenziali, nonché gli oneri accessori ricadenti nel fondo costituito per l'efficienza degli enti, sono a carico dell'Ente strumentale alla CRI;

ART 5

Le Aziende sanitarie a cui il personale viene assegnato si impegnano a dare tempestiva comunicazione all' Ente strumentale alla CRI delle informazioni necessarie alla valutazioni del personale ai fini della distribuzione del premio incentivante;

ART. 6

come da quanto espresso in premessa e da quanto concordato nella riunione del 30.11.2016 presso il Ministero per gli Affari regionali, il personale di cui all'elenco sarà distaccato in avvalimento a far data dall'1° gennaio 2017, per essere assunto in mobilità in mobilità a far data dal 1° luglio 2017;

ART. 7

sarà cura dell'ente ESACRI trasmettere tempestivamente eventuali, ulteriori stabilizzazioni in esecuzione di sentenze passate in giudicato o eventuali comandi non andati a buon fine, per le procedure di impiego, formazione ed avvalimento da attivarsi, e l'assunzione in mobilità di cui al punto precedente.

Data

La Regione Piemonte

ESACRI SOD Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta

Il Direttore Regionale
(dott. Renato Alberto Mario BOTTI)

Il Direttore Regionale
(dott. Fabio STRINATI)